



**BCC Vita S.p.A.**

Gruppo Cattolica Assicurazioni

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE  
(CODICE TARIFFA 4C06U)

***TCM DIPENDENTI***  
***BCC DELL'ALTA BRIANZA – ALZATE BRIANZA***

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Modulo di adesione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**



## NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE  
(CODICE TARIFFA 4C06U)

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

#### **1. Informazioni generali**

- a) BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019. Codice fiscale 06868981009 e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 1714097;
- b) Sede Legale, Operativa e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02466275; sito Internet: [www.bccvita.it](http://www.bccvita.it); indirizzo di posta elettronica: [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it);
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 7 giugno 2002;
- e) Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'ISVAP n. 1.00143.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia**

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2011 ammonta a 67,6 milioni di Euro. Il capitale sociale è pari a 62,0 milioni di Euro mentre il totale delle riserve è pari a 35,9 milioni di Euro.  
L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2011 risulta pari al 132,2%.

### B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

La durata della presente forma assicurativa, ossia l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è annuale (anno solare) con tacito rinnovo ed è riservata ai dipendenti della BCC dell'Alta Brianza (di seguito denominate per brevità "BCC").

Risultano ammissibili all'assicurazione i dipendenti della BCC di età compresa tra i 18 ed i 75 anni all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione. L'età massima assicurabile è in ogni caso 75 anni non compiuti.

Per ciascun Assicurato, il capitale assicurato è costante ed è pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

***Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:***

- a) **Prestazione in caso di decesso:** in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un importo pari al capitale assicurato.

Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

**Avvertenza: sono previste esclusioni e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

**Si invita l'Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione.**

#### **4. Premi**

Il premio di assicurazione annuale, non frazionabile, è determinato, in occasione del pagamento del primo premio come in occasione del pagamento delle annualità successive, in relazione alle garanzie prestate ed è dipendente dall'età dell'Assicurato nonché dal capitale assicurato e viene corrisposto alla Compagnia mediante bonifico bancario tramite il Contraente.

Il premio si considera ad ogni effetto dovuto nei giorni di scadenza previsti per il pagamento dello stesso.

I premi vengono impiegati esclusivamente per la copertura dei rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità); pertanto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o di sospensione del pagamento dei premi, nessuna prestazione è prevista a carico della Compagnia.

I costi espliciti gravanti sul premio annuale sono rappresentati nella tabella che segue:

<b>Costi a carico dell'Assicurato</b>	<b>Provvigioni percepite dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale)</b>	<b>Provvigioni percepite dagli Intermediari (quota parte dei costi in valore assoluto)</b>
16,7% del premio annuale	29,6%	11,93 Euro (*)

(\*) La quota parte dei costi percepita dagli Intermediari in valore assoluto è stata calcolata sull'ipotesi di un premio annuale pari a 240,68 Euro.

**Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.**

Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### C – INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

#### **5. Costi**

##### **5.1 Costi gravanti direttamente sull'Assicurato**

###### **5.1.1 Costi gravanti sul premio**

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio annuale corrisposto.

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

I costi gravanti sul premio annuale sono rappresentati nella tabella che segue.

**Tabella A**

<b>Durata della copertura assicurativa</b>	<b>Costi di acquisizione, gestione ed incasso</b>
Qualsiasi	16,7% del premio annuale

\* \* \*

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari nell'anno solare 2011 con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo.

Tipo costo	Misura costo	Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
Costi gravanti sul premio annuale	16,7%	29,6%

## **6. Regime fiscale**

### Imposta sui premi

I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

### Detraibilità fiscale dei premi

Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato (per qualsiasi causa).

Se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall'imposta sulle successioni.

## D – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

## **7. Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

## **8. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi**

Il contratto si risolve sospendendo il pagamento dei premi.

**Avvertenza: in tal caso le coperture assicurative cesseranno dal momento in cui è stato sospeso il pagamento dei premi e rimarranno acquisiti dalla Compagnia tutti i premi pagati fino al momento della risoluzione.**

Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## **9. Riscatto e riduzione**

Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.

## **9. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio dell'apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le Parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all'Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza.

Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.

#### **10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e dei termini di prescrizione**

Per la liquidazione delle prestazioni assicurative previste dal contratto, gli aventi diritto sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

#### **11. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **12. Lingua**

Il contratto, ogni documento al medesimo allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana.

#### **13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. - Sezione Reclami c/o Cattolica Assicurazioni – Soc. Coop. – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) - fax 0221072270 – indirizzo E-mail: [reclami@bccvita.bcc.it](mailto:reclami@bccvita.bcc.it), indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo dell'Assicurato; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

#### **14. Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia**

In deroga all'articolo 1926 del Codice Civile eventuali modifiche di professione dell'Assicurato intervenute in corso di contratto non rilevano ai fini della maturazione del diritto alla prestazione assicurativa.

#### **15. Conflitto di interessi**

Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni. La Compagnia può trovarsi in possibili situazioni di conflitti di interesse in tutte le situazioni che implicano rapporti con Società del Gruppo o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

**La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all'Assicurato.**

**BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il Rappresentante Legale**

**Carlo Barbera**



## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE MONOANNUALE  
RISERVATA AI DIPENDENTI BCC DELL'ALTA BRIANZA

(CODICE TARIFFA 4C06U)

### **1. Obblighi della Compagnia**

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dalle Appendici firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

### **2. Dichiarazioni dell'Assicurato**

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte, veritiere e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe mai dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse riconosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

✓ quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

⇒ di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

⇒ di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;

✓ quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

⇒ di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

⇒ di ridurre, in caso di sinistro ed in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente/Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### **3. Condizioni di assumibilità dei contratti**

Risultano ammissibili all'assicurazione coloro che sono Dipendenti della BCC e che, all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione hanno un'età compresa tra 18 e 75 anni. L'età massima assicurabile è in ogni caso 75 anni non compiuti.

Per ciascun Assicurato, il capitale massimo assicurabile non può superare l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

### **4. Beneficiari**

In caso di morte dell'Assicurato, Beneficiari sono gli Eredi legittimi dell'Assicurato o altra persona designata al momento della stipulazione della polizza o che risulterà designata al momento dell'evento.

L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

## **5. Prestazioni garantite**

La prestazione assicurativa in caso di morte nel corso della durata contrattuale dell'Assicurato, senza limiti territoriale e senza che rilevino eventuali cambiamenti nell'attività lavorativa dell'Assicurato, prevede l'erogazione di un capitale costante per tutta la durata del contratto; il rischio morte non è coperto nei casi in cui il decesso derivi da:

- a) dolo da parte del Contraente o del/i Beneficiario/i nei confronti della Compagnia;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato ad azioni delittuose o dolose anche tentate;
- c) partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra, guerre civili, atti di terrorismo e rivoluzioni, fatte salve quelle derivanti dall'adempimento degli obblighi richiesti dalla Legge italiana;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato si trovi a bordo di un aeromobile non autorizzato a volare o pilotato da persona non munita di regolare brevetto o, in ogni caso, se l'Assicurato si trovi a bordo di un aeromobile in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) suicidio dell'Assicurato nel corso dei 2 anni dall'entrata in vigore della presente copertura;
- f) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) uso non terapeutico di sostanze alcoliche, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
- h) partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore.

**In tali casi nulla è dovuto da parte della Compagnia.**

## **6. Conclusione - Entrata in vigore - Decorrenza e scadenza del contratto**

A condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente/Assicurato riceve da parte della Compagnia la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

A condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio, l'assicurazione entra in vigore e pertanto ha decorrenza alle ore 00:00 del giorno di conclusione.

In occasione di ciascun inizio d'anno assicurativo, la Compagnia emetterà l'Appendice Elenco Nominativi contenente tutti gli Assicurati in copertura.

Per gli Assicurati entrati in corso d'anno, la Contraente si impegna a trasmettere alla Compagnia entro 30 giorni il "Modulo di Adesione" debitamente compilato; in occasione di ogni successivo rinnovo annuale, detti Assicurati verranno automaticamente inclusi nell'Appendice Elenco Nominativi

La garanzia ha termine, per ciascun Assicurato:

1. alla data in cui cessa il rapporto di lavoro con la BCC;
2. alla data di raggiungimento dell'età pensionabile da parte del Dipendente;
3. alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dal precedente Art. 3;
4. al momento in cui viene erogata da parte della Compagnia la prestazione assicurata a seguito di decesso.

In caso di cessazione per una delle cause di cui ai precedenti punti 1, 2 o 3, la Contraente si impegna a darne comunicazione scritta all'Assicuratore entro 30, ai fini del calcolo del rimborso di premio *pro rata temporis*.

## **7 Diritto di recesso dal contratto**

Dopo la conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di **30** giorni, dandone comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a

**BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio**

**Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI)**

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

L'importo del premio – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto – verrà restituito all'Assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all'Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza.

Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.

### **8 Premio**

Il premio di assicurazione viene corrisposto alla Compagnia mediante bonifico bancario, è ricalcolato ad ogni inizio anno, è determinato in base a:

- capitale assicurato (pari a € 150.000,00);
- età al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione;
- età assicurativa al momento della ricorrenza annua.

Nel caso in cui l'ingresso in assicurazione avvenga in corso d'anno, il relativo premio verrà calcolato *pro-rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della copertura e la scadenza (31/12 di ogni anno).

Analogamente, la Compagnia provvederà a calcolare un rimborso di premio *pro rata temporis*, da liquidare a favore della Contraente, nei casi previsti dal precedente art. 6.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare i tassi di premio di cui sopra nel caso in cui le basi tecniche del calcolo del premio d'assicurazione, subiscano una variazione significativa.

In tal caso, l'applicazione dei nuovi tassi di premio avverrà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva, ed il Contraente potrà rifiutare il rinnovo del contratto senza alcun preavviso.

I premi vengono impiegati esclusivamente per la copertura dei rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità); pertanto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o di sospensione del pagamento dei premi, nessuna prestazione è prevista a carico della Compagnia.

### **9 Risoluzione del contratto**

Il contratto si estingue definitivamente, per ciascun Assicurato, nei seguenti casi:

1. alla data in cui cessa il rapporto di lavoro con la BCC;
2. alla data di raggiungimento dell'età pensionabile da parte del Dipendente;
3. alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dal precedente Art. 3;
4. al momento in cui viene erogata da parte della Compagnia la prestazione assicurata a seguito di decesso.

In caso di cessazione per una delle cause di cui ai precedenti punti 1, 2 o 3, la Contraente si impegna a trasmettere all'Assicuratore entro 30 giorni l'apposito "Modulo di inizio/fine copertura assicurativa" (vedi Allegato 3) debitamente compilato, ai fini del calcolo del rimborso di premio *pro rata temporis*.

### **10 Riscatto e prestiti**

Il presente contratto non prevede il riscatto e la concessione di prestiti.

## **11 Pagamento delle prestazioni**

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Si riporta, qui di seguito, la documentazione necessaria che il Contraente/Assicurato deve inviare alla Compagnia nel caso di:

✓ **recesso**:

- ⇒ richiesta di recesso firmata dal Contraente/Assicurato;
- ⇒ originale del Modulo di Adesione ed eventuali appendici;

✓ **decesso** dell'Assicurato:

- ⇒ certificato di morte;
- ⇒ certificato medico che precisi le esatte cause della morte;
- ⇒ eventuale verbale della polizia od altra Autorità competente;
- ⇒ certificazione della Banca attestante la qualifica di Dipendente del *de cuius* contenente – oltre ai dati anagrafici necessari per il riconoscimento – anche la data di assunzione.
- ⇒ copia del documento di identità dei Beneficiari (Eredi legittimi);
- ⇒ coordinate bancarie dei Beneficiari (Eredi legittimi).

La Compagnia si riserva inoltre il diritto di richiedere agli aventi causa ulteriore documentazione atta ad una corretta valutazione del sinistro.

Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla Compagnia nonché tutti i costi necessari per la produzione della documentazione suindicata non sono imputabili per alcuna ragione alla Compagnia.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso la Banca cui è appoggiato il contratto, se anteriore.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede della Compagnia o la competente Banca cui è appoggiato il contratto.

## **12. Conflitto di interessi**

Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni. La Compagnia può trovarsi in possibili situazioni di conflitti di interesse in tutte le situazioni che implicano rapporti con Società del Gruppo o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

**La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all'Assicurato.**

### **13 Tasse e imposte**

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dei Beneficiari.

### **14 Prescrizione**

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

### **15 Foro Competente**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

### **16 Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

### 1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20143), Largo Tazio Nuvolari, 1 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Funzione Privacy di Gruppo, presso Società Cattolica di Assicurazione in Lungadige Cangrande n. 16, 37126 – Verona (VR), oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it). L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.

### 2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;
- b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

### 3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
- d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

### 4 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

### 5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

- a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

## 6 - COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, che operano - nel territorio dell'Unione Europea - come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di informazioni tra tutte le imprese di assicurazione consorziate, quali il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di Dati relativi ad Assicurati e Assicurandi e il reciproco scambio degli stessi Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.;C.C.;G.d.F.;VV.FF; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).

## 7 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## 8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

## 9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, gli interessati si potranno rivolgere alla Funzione Privacy di Gruppo, presso Società Cattolica di Assicurazione in Lungadige Cangrande n. 16, 37126 – Verona (VR), oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it).

## GLOSSARIO

<b>Anno assicurativo</b>	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
<b>Appendice</b>	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e l'Assicurato.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Beneficiario e che, a tal fine, abbia sottoscritto il modulo di adesione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica designata in polizza dall'Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
<b>Capitale in caso di decesso</b>	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
<b>Carenza</b>	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
<b>Compagnia</b>	Vedi "Società".
<b>Condizioni di Assicurazione (o di polizza)</b>	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
<b>Conflitto di interessi</b>	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello degli Assicurati.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione collettiva.
<b>Contratto di Mutuo</b>	Contratto con il quale una parte (mutuante, solitamente una banca) consegna all'altra (mutuatario, colui che chiede il mutuo) una determinata quantità di denaro e l'altra si obbliga a restituire, secondo un piano di ammortamento predeterminato, altrettanta quantità di denaro maggiorato degli interessi concordati nel contratto.
<b>Costi (o spese)</b>	Oneri a carico dell'Assicurato gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
<b>Decorrenza del contratto</b>	Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
<b>Detraibilità fiscale (del premio versato)</b>	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
<b>Dichiarazioni precontrattuali</b>	Informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente e/o l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell'Assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

<b>Diritto proprio (del Beneficiario)</b>	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione dell'Assicurato.
<b>Durata contrattuale</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
<b>Esclusioni/Limitazioni</b>	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
<b>Fascicolo informativo</b>	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nota Informativa;</li> <li>– Condizioni di Assicurazione,</li> <li>– Glossario;</li> <li>– Modulo di proposta.</li> </ul>
<b>Garanzia assicurativa</b>	Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurativa al Beneficiario.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
<b>Intermediario</b>	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
<b>ISVAP</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
<b>Liquidazione</b>	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
<b>Modulo di adesione</b>	Il modulo sottoscritto da ciascuno degli Assicurati e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della copertura assicurativa.
<b>Nota informativa</b>	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente e agli Assicurati prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
<b>Perfezionamento del Contratto</b>	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. Data di decorrenza indicata nel modulo di adesione, a condizione che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
<b>Periodo di copertura (o di efficacia)</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
<b>Polizza</b>	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>Polizza di puro rischio</b>	Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

<b>Premio unico</b>	Importo che l'Assicurato si impegna a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto
<b>Prescrizione</b>	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
<b>Proposta</b>	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Proroga</b>	Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione collettiva.
<b>Questionario Sanitario o anamnestico</b>	Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
<b>Recesso (o ripensamento)</b>	Diritto del Contraente e dell'Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Ricorrenza annuale</b>	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
<b>Rischio demografico</b>	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
<b>Scadenza</b>	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
<b>Sinistro</b>	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
<b>Società (di assicurazione)</b>	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
<b>Sostituto d'imposta</b>	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
<b>Sovrappremio</b>	Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).



BCC Vita S.p.A.  
Compagnia di assicurazioni vita per il Credito Cooperativo  
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al N. 019  
Capitale Sociale € 62.000.000,00 int. vers. Registro Imprese Milano REA n. 1714097  
Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002  
pubblicato sulla G.U. n. 132 del 07-06-2002  
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00143  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della Società Cattolica di Assicurazione  
Codice fiscale e Partita Iva 06868981009  
Sede Legale, Operativa e Direzione Generale Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano  
Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949 E-mail [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it)

**“TCM Dipendenti BCC dell’Alta Brianza”**  
**Polizza di assicurazione**  
**tariffa temporanea monoannuale per il caso di morte**  
**Codice Tariffa 4C06U**

Convenzione n. 1001000023/

ABI: 8329

Banca di Credito Cooperativo: Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza Alzate Brianza

**ASSICURATO**

Cognome Nome:  
Data di nascita:  
Luogo di nascita:  
Professione - Sottogruppo:

Codice Fiscale:  
Prov:  
Ramo attività:  
Sesso:

**DATI COPERTURA ASSICURATIVA**

Data di decorrenza copertura assicurativa:  
Età assicurativa: Capitale Assicurato: € 150.000,00  
Il premio da corrispondere per il primo anno è calcolato in *pro rata temporis* fin al 31/12/

**PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Il rischio di morte è coperto - nel corso della durata contrattuale - qualunque possa esserne la causa - senza limiti territoriali e senza tener conto dell’attività professionale e/o sportiva dell’Assicurato e dei possibili cambiamenti.  
In caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata specificata, la Società corrisponderà ai Beneficiari il capitale assicurato.  
Il rischio di morte è escluso nei casi in cui il decesso sia derivante da:

- dolo da parte del Contraente o del/i Beneficiario/i nei confronti della Compagnia;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad azioni delittuose o dolose anche tentate;
- partecipazione dell’Assicurato ad azioni di guerra, guerre civili, atti di terrorismo e rivoluzioni, fatte salve quelle derivanti dall’adempimento degli obblighi richiesti dalla Legge italiana;
- incidente di volo, se l’Assicurato si trovi a bordo di un aeromobile non autorizzato a volare o pilotato da persona non munita di regolare brevetto o, in ogni caso, se l’Assicurato si trovi a bordo di un aeromobile in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio dell’Assicurato nel corso dei 2 anni dall’entrata in vigore della presente copertura;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- uso non terapeutico di sostanze alcoliche, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
- partecipazione dell’Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore.

La garanzia ha termine:

- alla data in cui cessa il rapporto di lavoro con la BCC;
- alla data di raggiungimento dell’età pensionabile da parte del Dipendente;
- alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti;
- al momento in cui viene erogata da parte della Compagnia la prestazione assicurata a seguito di decesso.

**BENEFICIARI**

In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiari sono gli Eredi legittimi dell’Assicurato o altra persona designata al momento della stipulazione della polizza o che risulterà designata al momento dell’evento.

## DIRITTO DI RECESSO

L'Assicurato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di conclusione del presente contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione di recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata presso la Sede Operativa della Società, Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano. Il recesso ha l'effetto di liberare l'Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata. L'importo del premio – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto – verrà restituito entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato dichiara:

- ai sensi degli artt. 1892-1893 del C. C. e ad ogni effetto di legge, che le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete e che non hanno taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate precedentemente, assumendo ogni responsabilità sulle risposte e dichiarazioni stesse, anche se scritte da altri;
- di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sia dovuto o dovesse ricorrere sia prima che dopo aver rilasciato le dichiarazioni sul suo stato di salute, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società ritenesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsente inoltre che la Società assicuratrice fornisca informazioni sul suo conto ad altri Enti a fini assicurativi o riassicurativi;
- di aver ricevuto e preso visione della seguente documentazione di **"TCM Dipendenti BCC dell'Alta Brianza", (codice Tariffa 4C06U), che costituisce parte integrante del contratto:**
  - Fascicolo informativo, contenente: "Nota Informativa", "Condizioni di Assicurazione", con riferimento in particolare all'art. 5 (Prestazioni garantite) in merito alle esclusioni ed ai limiti della copertura e "Glossario";
  - Documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli Intermediari e dichiarazione contenente le informazioni generali sull'intermediario, le informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse, nonché le informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente, redatti in conformità alle prescrizioni dell'ISVAP (Allegato 7A/7B Regolamento ISVAP).
- di essere Dipendente della BCC alla data di sottoscrizione della presente copertura;
- di aderire alla presente assicurazione relativa alla Convenzione n. 100.1.000.023 sottoscritta tra la BCC e BCC Vita S.p.A.

### Avvertenza:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

L'Assicurato autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.

Data,

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI DEL CONTRAENTE**

Cognome e Nome dell'Assicurato:

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e, preso atto dell'informativa di cui all'articolo 13 del predetto Decreto (di seguito denominata l'Informativa), che confermo essermi stata consegnata e di aver letto attentamente, dichiaro quanto segue:

<b>ACCONSENSO</b>	
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano, per le finalità indicate al punto 2, lettera a) dell'Informativa;</li> <li>➤ alla comunicazione dei Dati alle categorie di soggetti indicate al punto 6, lettera a), della predetta Informativa, sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera a), dell'Informativa o perché richiesta dalla legge;</li> <li>➤ al trasferimento dei Dati all'estero come indicato al punto 8 dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE), sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera a) dell'Informativa.</li> </ul>
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano per finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa;</li> <li>➤ alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti, indicate al punto 6, lettera b) dell'Informativa sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa.</li> <li>➤ al trasferimento dei Dati in Paesi extra UE come indicato al punto 8 dell'Informativa per le finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa.</li> </ul>

Data,

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

Per l'identificazione dell'Assicurato

\_\_\_\_\_  
 Timbro e firma della Banca

**BCC Vita S.p.A.**  
 Il Rappresentante Legale





**Direzione Generale**

Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano  
telefono 02 466275 - fax 02 89078949  
[www.bccvita.it](http://www.bccvita.it)  
e-mail: [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it)



Codice Modello n. 4C06U – Ultimo aggiornamento: 31/05/2012